

Edizione di giovedì 31 marzo 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[L'Agenzia sdogana le operazioni di MLBO](#)

di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La rateizzazione delle plusvalenze e le imposte differite](#)

di Federica Furlani

IVA

[Recupero dell'IVA erroneamente versata nelle "vendite a distanza"](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[Onere della prova e accertamenti su conti correnti di familiari](#)

di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Lo sport ha bisogno di nuove agevolazioni fiscali? \(I parte\)](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Participation, action, share: come tradurre 'partecipazione' in inglese](#)

di Stefano Maffei

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'Agenzia sdogana le operazioni di MLBO

di Alessandro Bonuzzi

Ai fini Ires, gli **interessi passivi** relativi a prestiti contratti dalla **società NewCo** per l'acquisizione delle partecipazioni nella **società target** devono essere considerati **inerenti** e, quindi, **deducibili** secondo le regole stabilite dall'articolo 96 del Tuir.

Inoltre, nell'ambito della successiva **fusione** (anche inversa) tra le due società, quando si dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite **di cui si chiede il riporto** derivano esclusivamente dai finanziamenti ottenuti dalla *NewCo* al fine di acquisire le partecipazioni nella *target*, le **disposizioni antielusive** contenute nel comma 7 dell'articolo 172 del Tuir **sono disapplicate**.

Questi i principali chiarimenti forniti dalla [**circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E**](#) di ieri che sdogana in via definitiva l'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. MLBO), tipizzata dall'**articolo 2501-bis** cod. civ., con l'intento dichiarato di attrarre gli investimenti esteri.

L'operazione di acquisizione con indebitamento si caratterizza per l'utilizzo della **leva finanziaria**. La società *NewCo* accende dei **finanziamenti onerosi** per l'acquisto delle partecipazioni nella società *target*.

La circolare in commento ammette che gli **interessi passivi consequenti** devono essere considerati **funzionali** all'operazione di acquisizione e, di conseguenza, **inerenti**. Pertanto, per i soggetti Ires, essi sono deducibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 96 del Tuir nonché in osservanza della normativa relativa al *transfer pricing* qualora applicabile.

Peraltra, l'inerenza è da ritenere rispettata sia nel caso in cui l'operazione sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell'ipotesi di presenza di **soci e/o finanziatori non residenti in Italia**.

La **fusione** tra le due società coinvolte è il logico epilogo dell'acquisizione mediante indebitamento, necessario per garantire il rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria. Al riguardo, l'Ufficio precisa che “*la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali*”.

Ne deriva che eventuali **contestazioni**, fondate sull'**abuso del diritto** o sull'abrogato articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la

deduzione degli oneri finanziari, e non ancora definite, devono essere – in linea generale – **abbandonate** dal Fisco.

Inoltre, la circolare dà il via libera alla **disapplicazione dei limiti antielusivi** relativi al riporto delle perdite e degli interessi passivi operanti nella fusione.

Nell'ambito di un'operazione di LMBO solitamente la società *NewCo* non supera i parametri imposti dal **comma 7 dell'articolo 172 del Tuir**. Il riferimento è al *test* di vitalità e al limite quantitativo del patrimonio netto.

Ciò produce l'effetto di **bloccare** il riporto delle eventuali perdite e degli interessi passivi non dedotti maturati in capo alla *NewCo*.

Sul punto viene chiarito che, se di dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite disponibili derivano **esclusivamente** dai finanziamenti ottenuti dalla *NewCo* per l'acquisto della società *target*, l'**istanza** di disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del Tuir è **accolta**.

In questi casi, quindi, **il riporto dei bonus fiscali è liberato**.

Infine, l'ultimo spunto riguarda i **servizi infragruppo**. La circolare avverte che, quando i soggetti che hanno costituito la *NewCo* hanno raccolto le risorse all'**esterno** del gruppo mettendole, poi, a disposizione per l'acquisto della società *target*, si configura un servizio infragruppo reso alla *NewCo* la cui **remunerazione** deve rispettare quanto prescritto in materia di **transfer pricing**.

Diversamente, non vi è alcun servizio infragruppo quando la *NewCo* ottiene le risorse finanziarie in modo diretto.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rateizzazione delle plusvalenze e le imposte differite

di Federica Furlani

Le imprese, a fronte della realizzazione di **plusvalenze imputate nel bilancio 2015**, possono optare, ai sensi dell'articolo 86 del Tuir, per due **diverse tipologie di tassazione**.

Innanzitutto, le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

- se sono realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;
- se sono realizzate mediante il **risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- se i beni vengono **assegnati** ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il loro ammontare è determinato, nelle prime due fattispecie, dalla differenza fra il **corrispettivo** o l'**indennizzo** conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato; mentre nella terza, dalla differenza tra il **valore normale** e il costo non ammortizzato dei beni.

Concorrono inoltre alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle **aziende**, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

Determinati i casi e l'ammontare della plusvalenza, questa può concorrere a formare il reddito, a **scelta** del contribuente:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata;
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le fattispecie rateizzabili sono le seguenti.

Possibilità di rateizzazione	Possesso triennale
• plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali	durata del possesso del bene (si fa riferimento a tre anni e non a tre periodi di imposta) dall'acquisto alla vendita
• plusvalenze derivanti da immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'art. 87	iscrizione come immobilizzazione finanziarie negli ultimi tre bilanci

- | | |
|--|--|
| • plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda | durata del possesso dell'azienda, a nulla rilevando che i beni che la compongono siano stati acquisiti da meno di tre anni |
|--|--|

L'opzione per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate.

In fase dichiarativa, in caso di esercizio dell'opzione per la rateizzazione, sarà necessario:

- apportare una **variazione in diminuzione** (rigo RF34, colonna 1 e/o colonna 2) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali da rateizzare;
- una **variazione in aumento** (rigo RF7) per l'ammontare della quota costante riferibile al periodo di imposta in questione.

Sarà poi necessario compilare anche l'apposito "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" (righi RS126 e RS127).

Negli esercizi successivi dovranno poi essere rilevate le **variazioni in aumento** per la quota imponibile della plusvalenza complessiva, che viene ripresa a tassazione.

La scelta della rateizzazione della tassazione in caso di plusvalenza imputata nel bilancio 2015, è ancora più accattivante oggi, tenendo conto della **modifica dell'aliquota Ires (dal 27,5% al 24%) a decorrere dal 1° gennaio 2017**. Le quote di plusvalenze che costituiranno variazioni in aumento dal 2017 in poi sconteranno infatti un'aliquota di tassazione inferiore.

Dal punto di vista civilistico, la minore imposta corrente Ires derivante dalla rateizzazione delle plusvalenze, comporta la **rilevazione di imposte differite** per le quote di plusvalenza che saranno riprese a tassazione negli esercizi successivi al primo, durante i quali sarà stornata la corrispondente parte del fondo imposte differite precedentemente accantonato.

Ipotizzando che nel bilancio 2015 sia imputata una plusvalenza da **cessione di un impianto** posseduto da più di tre anni pari a 400.000 € e che l'impresa decide di **rateizzarla in 5 esercizi**, sarà pertanto necessario stanziare le seguenti imposte differite:

- 2016 : $80.000 * 27,5\% = 22.000 \text{ €}$;
- 2017-2019: $(80.000 * 3) * 24\% = 57.600 \text{ €}$.

per un totale di **79.600 €**, a fronte di una minor Ires corrente, rispetto alla plusvalenza imputata a bilancio per competenza, pari a 88.000 €.

È solo il caso di ricordare che per le quote di plusvalenza di cui si è decisa la rateizzazione negli esercizi precedenti il 2015, sarà necessario **adeguare il fondo imposte differite** per tener conto della riduzione dell'aliquota Ires sopra evidenziata a decorrere dal 2017.

IVA

Recupero dell'IVA erroneamente versata nelle “vendite a distanza”

di Marco Peirolo

In un [precedente intervento](#) è stato evidenziato il **principio dell'applicazione alternata dell'IVA nel Paese di origine o in quello di destinazione** a seconda che l'importo complessivo delle “vendite a distanza” effettuate nel Paese del cliente, “privato consumatore”, sia inferiore o superiore alla soglia di 100.000,00 euro o al minore importo previsto da tale Paese.

L'art. 14 del Reg. UE n. 282/2011 disciplina l'ipotesi del **superamento della soglia in corso d'anno**, prevedendo che se, nel corso dell'anno, il massimale applicato da uno Stato membro è superato, **non risulta modificato il luogo delle cessioni di beni** effettuate nel corso dello stesso anno prima che il massimale fosse superato, a condizione che il cedente non abbia optato per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione e che il valore delle cessioni non abbia superato il massimale nel corso dell'anno precedente. In pratica, il superamento in corso d'anno della soglia **non ha effetto sulle operazioni già effettuate nello stesso anno**, che restano pertanto imponibili nel Paese del cedente. Se, però, il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione, il superamento della soglia in corso d'anno non ha effetto sul luogo impositivo, che resta in ogni caso coincidente con il Paese di destinazione dei beni.

Per evitare fenomeni di **doppia imposizione** che potrebbero verificarsi quando lo Stato membro di destinazione del bene pretenda il pagamento dell'imposta sull'operazione già tassata in Italia, l'**art. 11-quater, comma 2, del D.L. n. 35/2005** ha previsto che il soggetto passivo italiano può chiedere la **restituzione dell'IVA assolta in Italia entro il termine di due anni dalla notifica dell'atto impositivo** da parte della competente Autorità fiscale estera.

Tale ipotesi ricorre quando la vendita è stata **indebitamente assoggettata ad imposta in Italia** in quanto ritenuta “sotto soglia”, per poi essere regolarmente tassata anche nel Paese membro di destinazione in base allo stesso principio sancito dall'art. 16 del Reg. UE n. 282/2011 per gli acquisti intracomunitari, in base al quale “*lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'art. 20 della Direttiva n. 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni*”.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 giugno 2006, n. 20 (§ 3), ha chiarito che il soggetto passivo italiano, per ottenere la restituzione dell'imposta indebitamente versata in Italia, può avvalersi dell'istituto del cd. **“rimborso anomalo”**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La norma prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non

può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di specie, la restituzione dell'IVA assolta in Italia deve essere chiesta **entro il termine di due anni dalla notifica dell'atto impositivo** da parte della competente Autorità fiscale estera.

In alternativa, il citato art. 11-*quater*, comma 2, del D.L. n. 35/2005 dispone che, su richiesta del contribuente, il rimborso può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con **provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate**, di un **credito** di corrispondente importo utilizzabile in **compensazione “orizzontale”**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In proposito, la circolare n. 20/E/2006 (§ 3) ha precisato che il provvedimento che consente di compensare l'**imposta indebitamente versata** con altri debiti IVA (compensazione “verticale”) o con debiti per altri tributi e contributi (compensazione “orizzontale”) va adottato solo dopo che l'ufficio competente, in ragione del domicilio fiscale del richiedente, abbia accertato **l'esistenza dei presupposti del credito**. Ai fini del rimborso, peraltro, non è sufficiente il mero avvio della procedura di controllo da parte dell'Autorità fiscale dell'altro Paese membro, ma occorre che quest'ultima faccia valere la pretesa impositiva tramite notifica del relativo atto di accertamento. Il rimborso ha, infatti, ad oggetto l'IVA relativa alle operazioni per le quali sia **definitivamente accertata la debenza nell'altro Paese membro**, sempreché la stessa sia stata precedentemente versata all'Erario italiano.

CONTENZIOSO

Onere della prova e accertamenti su conti correnti di familiari

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 917/2016**, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di accertamento fiscale fondato su **attività d'indagine su conti correnti bancari** formalmente intestati a terzi, ma che attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, l'Amministrazione finanziaria ritiene **connessi e inerenti al reddito del contribuente accertato**.

Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha confermato quello che rappresenta ormai il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il **rapporto familiare** è elemento di per sé **sufficiente** a giustificare la riferibilità dei movimenti riscontrati sul conto corrente del familiare.

La vicenda trae origine dall'attività di controllo effettuata dalla **Guardia di Finanza** (successivamente sfociata nella redazione di un processo verbale di constatazione) volta al recupero del credito d'imposta ai fini IVA, IRPEF e IRAP, per le annualità dal 1998 al 2001. All'attività di verifica hanno fatto seguito diversi avvisi di accertamento, avverso i quali il contribuente ha proposto ricorso con cui ha richiesto **l'annullamento degli atti impositivi** in quanto fondati su un metodo induttivo ritenuto illegittimo.

Rigettato il ricorso dinanzi alle corti di merito, il contribuente decideva di adire la Suprema Corte allo scopo di vedersi annullata la decisione emessa dai giudici della CTR del Lazio, viziata, a dire del ricorrente, in quanto avrebbe omesso di rilevare l'illegittimità dell'accertamento ex art.41, d.P.R. n.600/73 effettuato con **metodo induttivo** e fondato su **presunzioni prive dei requisiti di legge**, nonché l'omessa integrazione del **contraddittorio** nei confronti del coniuge titolare del conto corrente bancario oggetto di verifica.

L'Ufficio, in particolare, ha riscontrato sul **conto corrente bancario del coniuge** operazioni che sarebbero state **direttamente riferibili all'attività d'intermediazione svolta dal contribuente** nel settore della rottamazione, evidenziando, peraltro, la piena disponibilità del suddetto conto in virtù dei movimenti e dei bonifici che il contribuente ha effettuato in favore del proprietario dell'immobile presso cui risiedeva.

La Cassazione, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha preliminarmente chiarito che nella fattispecie in esame **l'utilizzo promiscuo del conto rendeva superflua l'integrazione del contraddittorio** nei confronti dell'effettivo titolare del conto corrente bancario, evidenziando inoltre che la maggior parte delle operazioni potevano dirsi riferibili al ricorrente.

Per quel che concerne l'asserita illegittimità del metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio in fase di verifica, il Collegio si è espresso confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il **"rapporto familiare è sufficiente a giustificare, con spostamento dell'onere della prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei familiari"**. In altri termini, deve considerarsi corretta l'attività accertatrice da parte dell'Amministrazione finanziaria sul conto corrente del familiare, purché fondata su **elementi gravi, precisi e concordanti** che inducano a ritenere le attività sul conto corrente riferibili al soggetto accertato.

Sul punto, la Corte ha precisato che il principio può essere **esteso anche all'accertamento d'Ufficio** effettuato ai sensi dell'art.41, d.P.R. n.600/73, ossia in tutti quei casi in cui l'assenza di dichiarazione costituisce il presupposto per l'Ufficio di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti previsti ai sensi dell'art.38, d.P.R. n.600/73. Da ciò ne deriva che, in presenza di un conto corrente da cui emergano elementi indiziari tali che facciano presumere la **riferibilità delle attività ad un soggetto terzo**, in assenza di dichiarazione, l'Ufficio potrà esperire attività di verifica fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Infine, la sentenza in commento offre interessanti riflessioni in tema di **onere probatorio**. I Giudici di legittimità, richiamando quanto già precedentemente espresso nella sentenza n. 428 del 2015, mettono in luce che **"in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente"**.

ENTI NON COMMERCIALI

Lo sport ha bisogno di nuove agevolazioni fiscali? (I parte)

di Guido Martinelli

Spesso si sente parlare della **necessità di nuove agevolazioni fiscali** da riconoscere alle associazioni e società sportive dilettantistiche. In realtà se si analizzasse il gettito proveniente dalle sportive ci si renderebbe conto che **non appare** essere questo, a mio avviso, **la necessità più urgente**.

Sarebbe sufficiente poter applicare correttamente i principi di alcune norme per evitare **accertamenti e contenziosi spesso fondati sul nulla**.

Ad esempio, ai fini **Iva**, sarebbe sufficiente recepire gli orientamenti ormai consolidati provenienti dalla **giurisprudenza comunitaria** per far venir meno, almeno ai fini di tale tributo, un rilevante numero di contenziosi.

È noto che per le sportive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, “*si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole*”.

L'attività istituzionale risulta, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per cui si considera indetraibile, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi ad essa inerenti.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo secondo periodo del quarto comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, per le sportive la soggettività passiva d'imposta è esclusa anche nell'ipotesi in cui le stesse percepiscano **corrispettivi specifici o contributi supplementari** a fronte di cessioni o prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali, purchè: “*rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*”. Tale vantaggio è subordinato all'adozione di determinati principi all'interno degli **statuti sociali**. Analoga norma è prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 148 Tuir.

L'aspetto che ci interessa sottolineare è che **la norma domestica vincola il diritto a godere della agevolazione di non imponibilità dei corrispettivi specifici riscossi al presupposto che l'utilizzatore del servizio abbia già assunto lo status di “associato”** (in realtà l'utilizzo del termine partecipante da parte della norma appare interpretabile unicamente nel senso di soggetto comunque “non” terzo rispetto all'ente organizzatore) alla sportiva **o di “tesserato”** alla Federazione o ente di promozione sportiva al quale risulta affiliato e da cui trae il

riconoscimento ai fini sportivi.

Tale distinguo sulle caratteristiche dei destinatari della prestazione sportiva non appare conforme alla giurisprudenza comunitaria.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, (causa C-495/12 del 19 dicembre 2013) l'esenzione prevista dall'**art. 132, par. 1, lett. m), della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE**, riguardante le "prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica", si applica anche quando i destinatari non sono membri dei suddetti organismi. L'agevolazione, infatti, che riprende quella contenuta nell'art. 13, parte A, par. 1, lett. m), dell'abrogata VI Direttiva, è diretta alla **pratica dello sport** e dell'**educazione fisica** in generale e non esige, per la sua applicabilità, che l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio, a livello professionale, o secondo determinate modalità, per esempio in modo sistematico, organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive. L'esenzione, in definitiva, intende favorire talune **attività di interesse generale**, vale a dire servizi direttamente collegati con la pratica sportiva o con l'educazione fisica, prestati da enti senza fini di lucro a soggetti praticanti lo sport o l'educazione fisica.

In definitiva, **dalla posizione della Corte UE si desume l'illegittimità dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui esclude la soggettività passiva dell'ente associativo a condizione che le prestazioni siano rese a favore dei propri iscritti o di quelli iscritti ad associazioni facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale.**

Se si recepisce tale precisa e inequivocabile indicazione verrebbe meno la necessità, in presenza dell'organizzazione di **corsi di avviamento alle discipline sportive** (diventati ormai una delle fonti di finanziamento prevalenti per le sportive), di ricorrere a quelle che ormai appaiono vere e proprie **finzioni** legate alla sottoscrizione, contestualmente all'iscrizione al corso, di moduli di tesseramento o di ammissione come associato senza che vi sia, da parte della persona fisica, **nessuna reale motivazione** in tale senso se non quella che tale sottoscrizione costituisce *conditio sine qua non* per iscriversi al corso.

BUSINESS ENGLISH

Participation, action, share: come tradurre ‘partecipazione’ in inglese

di Stefano Maffei

Ritorno oggi su alcuni **falsi amici** già trattati perché potrebbero sfuggirci quando cerchiamo la traduzione corretta per il termine **azione**, ossia la **partecipazione** in un’azienda quotata (*enlisted company* ovvero *public company*) o non quotata (*privately-owned company*). Lo faccio perché voglio mettervi in guardia tanto dall’uso improprio di *action* che di *participation*, termini che non hanno nulla a che vedere con il diritto societario.

Ma andiamo con ordine.

To take legal action against somebody è la traduzione più corretta **per intentare un’azione legale** contro qualcuno. In inglese è assai comune anche l’espressione *course of action*, che letteralmente significa **linea d’azione** o **strategia d’azione**: chi offre consigli dirà ad esempio *this would be the best course of action in this case* mentre chi ha già deciso come comportarsi lo spiegherà partendo da *we have decided on this course of action for three main reasons* (per tre ragioni principali).

Participation (attenti allo spelling!) traduce sì il concetto di **partecipazione** ma nella sua accezione di ‘coinvolgimento’. Gli educatori dicono spesso che *class participation is an important aspect of student learning* (nell’**apprendimento** egli studenti). Nel mondo del lavoro dipendente si sottolinea oggi anche il concetto di *employee participation*, ossia *the process whereby* (il procedimento **attraverso il quale**) *employees are involved* (coinvolti) *in decision making processes, rather than simply acting on orders* (piuttosto che essere semplicemente chiamati a rispettare le istruzioni loro rivolte).

La traduzione corretta di **quota** o **azione** nell’ambito del diritto societario – ormai dovreste saperlo – è *share* o *stock*.

E’ legittimo aspettarsi quindi che *those who own shares or stocks* (coloro che possiedono partecipazioni societaria) *receive part of the company’s profits at the end of the year*. Nel **descrivere i trend di Borsa**, consiglio di utilizzare espressioni come *today, there was a 20% fall in share price / a 10% increase in share price*. Infine, l’espressione *limited by shares*, in relazione ad una **società commerciale**, descrive il fenomeno della **responsabilità limitata** ossia il fatto che *the company has shareholders, and that the liability of the shareholders to creditors of the company is limited to the capital originally invested* (al capitale **originariamente investito**).

*Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it*